

# TI\_GERICHTE 52.2003.22 vom 4. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.22)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.22 du 4 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.22 del 4 marzo 2003

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP). 3. 3.1. \_\_\_\_\_, di nazionalità svizzera, è nato nel \_\_\_\_\_. Germanico d'origine, si è stabilito nel nostro paese nel dopoguerra dopo aver combattuto in \_\_\_\_\_ e passato diversi anni in un campo di prigionia. Acquisita una formazione di elettromeccanico, ha lavorato una quindicina di anni nel canton \_\_\_\_\_. Agli inizi degli anni 50 ha sposato una divorziata di nove anni più giovane di lui e qualche tempo dopo si è trasferito ad \_\_\_\_\_, dove ha operato per un inventore prima e per il locale sanatorio poi senza mai apprendere la lingua italiana. Dopo un lungo periodo di esistenza tranquilla, nella seconda metà degli anni 90 il suo stato di salute ha iniziato a declinare: perde progressivamente la vista, diventa sordo, fatica sempre più a comunicare a causa di forti dolori dorsali e accusa un'iperplasia prostatica. In questo contesto di progressiva diminuzione di competenze somatiche, sensoriali e locomotorie il 18 settembre 2001 \_\_\_\_\_ ha tentato un suicidio per elettrocuzione che gli ha lasciato dolori persistenti agli arti superiori. Stabilitosi alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in uno stato di dubbia capacità di discernimento ha chiesto aiuto all'associazione \_\_\_\_\_ per porre fine alla propria esistenza, atto programmato per il 20 dicembre 2002. Informato della necessità di procedere ad accertamenti per valutare la sua capacità di autodeterminazione, \_\_\_\_\_ ha manifestato un'importante agitazione psicomotoria che il 19 dicembre 2002 ha indotto il suo medico curante \_\_\_\_\_ a disporre il ricovero alla CPC. Decisione - questa - che la Presidente della CTR 6 di \_\_\_\_\_ ha confermato il 24 dicembre seguente. 3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 13 gennaio 2003, la CGASP ha ordinato il rilascio del ricorrente ed il suo ritrasferimento alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, confermando tuttavia il mantenimento di una situazione limitativa della libertà per dar modo ai curanti di proseguire le terapie e di accertare in via peritale la capacità di discernimento del paziente. L'autorità di ricorso di prime cure ha ammesso l'esistenza di una situazione complessa, caratterizzata da pareri medici discordanti riguardo alla capacità di autodeterminazione di \_\_\_\_\_ e da dubbi circa le effettive ragioni che hanno indotto quest'ultimo a chiedere l'aiuto di \_\_\_\_\_ per morire, decisione sulla quale può peraltro aver influito uno stato di grave sofferenza fisica alleviabile con adeguate

cure. Donde la necessità di continuare la terapia antidolorifica ed antidepressiva in un ambiente familiare ed adeguato quale la \_\_\_\_\_, ferma restando la facoltà della CTR 6 di designare uno specialista per verificare la capacità di critica e giudizio dell'insorgente.

4. La decisione impugnata va senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che in questo momento la libertà del ricorrente deve essere parzialmente limitata nel suo esclusivo interesse per completare la cura iniziata alla CPC e per evitare gesti estremi prima che sia accertata la sua piena capacità di intendere e volere. D'altra parte, in tema di restrizione della libertà personale il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le perizie volte ad accertare la capacità di discernimento di una persona possono essere ordinate dall'autorità tutoria a dispetto della sua volontà contraria e che a dipendenza delle circostanze siffatti accertamenti possono essere eseguiti nell'ambito di un breve internamento senza per questo configurare gli estremi di una lesione intollerabile della libertà personale (DTF 110 Ia 117 consid. 5 e rinvii). 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP), né assegna ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 19, 20, 22, 24, 25, 50, 51, 52 LASP; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.